



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 18/05/2021

FATTO

La ricorrente è cointestataria dei seguenti quattro buoni fruttiferi postali ordinari: n. ***.011 di £ 1.000.000, emesso il 16.9.1986 e appartenente alla serie "Q/P", rimborsato per un importo complessivo di € 7.521,97; n. ***.215 di £ 2.000.000, emesso il 9.3.1988 e appartenente alla serie "Q/P", rimborsato per un importo complessivo di € 11.081,34; n. ***.028 di £ 5.000.000, emesso il 25.2.1987 e appartenente alla serie "Q/P", rimborsato per un importo complessivo di € 33.606,95; n. ***.029 di £ 5.000.000, emesso il 25.2.1987 e appartenente alla serie "Q/P", rimborsato per un importo complessivo di € 33.606,95.

Evidenzia che l'intermediario non ha liquidato correttamente l'importo dovuto in quanto la somma erogata è stata determinata considerando il rendimento della serie "Q" anche per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, anziché l'originario rendimento relativo alla serie "P", come dalle condizioni risultanti sul retro dei titoli.

Fa presente che secondo il Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142/2020, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei Buoni Fruttiferi si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni sottoscritti.

Chiede, pertanto, all'Arbitro "l'importo complessivo di euro 52.222,75 pari alla differenza tra quanto alla stessa effettivamente spettante a seguito del corretto conteggio del capitale più interessi dovuti per i 4 BPF dalla stessa posseduti e quanto alla stessa effettivamente liquidato [dall'intermediario] in sede di riscossione".

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo, in primo luogo, l'irricevibilità del ricorso in quanto relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009, poiché la presente controversia ha ad oggetto "vizi genetici del negozio", e in particolare i



rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione; cita, a supporto, precedenti ABF e giurisprudenziali, tra cui la sentenza n. 3963/2019 della Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha ritenuto che il meccanismo di eterointegrazione dei tassi dei BFP trovi il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del "contratto", da ciò discenderebbe l'incompetenza dell'ABF, individuandosi nella sottoscrizione del contratto il momento genetico a cui ricondurre la possibile controversia.

Eccepisce poi l'inammissibilità del ricorso in quanto concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario, poiché i titoli di risparmio postale, come quello oggetto del ricorso in parola, sono mezzi della raccolta del risparmio interamente disciplinati da norme di carattere speciale; da tali norme risulta che i buoni postali fruttiferi e i prodotti di raccolta del risparmio postale in genere sono prodotti finanziari in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, TUB. D'altro canto, sottolinea come le Disposizioni ABF prevedano, alla Sezione I, Paragrafo 4, che all'Arbitro Bancario Finanziario possano essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, con esclusione delle controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del TUB ai sensi dell'art. 23, comma 4 TUF, secondo cui le disposizioni del titolo VI, capo I, del TUB non si applicano, tra l'altro, al collocamento di prodotti finanziari e sostiene che a nulla rileverebbe il fatto che la Delibera del CICR lo abbia ricompreso tra gli intermediari aderenti all'ABF in relazione all'attività di bancoposta.

Ciò premesso, l'intermediario afferma che i quattro buoni fruttiferi appartengono alla serie "Q/P" e reputa il ricorso infondato in quanto le modalità di emissione di tali buoni sono stabilite dal D.M. 13 giugno 1986, che prevede l'utilizzo di moduli della serie "P" purché su di essi siano apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi fissati da detto decreto ministeriale per la serie "Q"; afferma di aver applicato pedissequamente le prescrizioni del D.M. 13 giugno 1986, apponendo i timbri previsti dal predetto decreto e riconoscendo alla parte attrice gli interessi stabiliti dal medesimo.

Fa presente che i tassi riportati sul modulo dei buoni della serie "P" sono – come per i buoni della serie "Q" – solo quattro: 9%, 11%, 13% e 15%, e, come correttamente osservato dalla giurisprudenza di merito, nella stampigliatura del modulo della serie "P" per il periodo 21°-30° anno il tasso è sempre quello del 15%; rappresenta che la vecchia serie "P", come la successiva serie "Q", prevedeva la corresponsione, per i primi 20 anni, di un rendimento calcolato con interessi composti e, per l'ultimo decennio, di un rendimento calcolato con interessi semplici, ai tassi ivi riportati per tutti e tre i decenni; infatti, fa presente che l'art. 5 del D.M. del 1986 non disponeva che il timbro apposto sul retro del buono riportasse anche l'importo fisso da corrispondere al sottoscrittore.

Sostiene che la correttezza del proprio operato sia stata riconosciuta in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, oltre che dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la nota del 15/02/2018 prot. N. DT 12768.

Sostiene infine che parte ricorrente fosse senz'altro consapevole di avere sottoscritto buoni della serie "Q", nonché che fosse altresì consapevole del rendimento di quanto sottoscritto, in quanto i buoni sono "documenti di legittimazione", con riferimento ai quali non trova applicazione il principio della letteralità; conseguentemente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. del 13 giugno 1986 ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza del rendimento dei buoni.

Chiede pertanto "in via preliminare: l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario; dichiarare la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009; nel merito, rigettare tutte le domande del ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, per



tutti i motivi di cui in atto, in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio”.

In sede di repliche, la ricorrente ribadisce che i timbri apposti sul retro recano i nuovi tassi di interesse limitatamente ai primi 20 anni, mentre nulla dispongono riguardo ai rendimenti previsti per i successivi 10 anni; ritiene, pertanto, che in mancanza di una modifica degli interessi stampati sui titoli relativi agli ultimi 10 anni, deve accordarsi prevalenza alle condizioni stampate sul retro dei buoni in questione, in quanto emessi successivamente al D.M. del 13 giugno 1986; cita a supporto, tra l'altro, la sentenza n. 13979/2007 della Corte di Cassazione, secondo cui “il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti”, insistendo, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

In via preliminare devono essere scrutinate dal Collegio le eccezioni di incompetenza *ratione materiae* e *temporis* dell'Arbitro sollevate dall'intermediario.

Per quanto attiene alla eccezione di incompetenza per materia la questione è stata già sottoposta ai Collegi ABF e ritenuta infondata alla luce del disposto del DPR 14.3.2001, n. 144, “Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta”, dove ai sensi dell'art. 1 (Definizioni), si precisa che “1. Ai fini del presente decreto si intendono per ... h) risparmio postale: la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata dalla convenuta per conto della Cassa depositi e prestiti” ed il successivo art. 2 (Attività di bancoposta) specifica che: “1. Le attività di bancoposta svolte da[[l'intermediario] comprendono: ... b) raccolta del risparmio postale; ... A[[l'intermediario] si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative previste per le banche, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti”; e difatti, in tal senso, è anche il disposto dell'art. 1, comma 1, della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, sulla disciplina sui sistemi stragiudiziali ex art. 128 bis del Testo Unico Bancario, nonché il par. 3 della Sez. I, delle Disposizioni della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 s.m.i. sui Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, ove si specifica che, nel novero degli intermediari destinatari del provvedimento, è inclusa “[la convenuta] in relazione all'attività di bancoposta” (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 6588/2013).

Allo stesso modo infondata è anche l'eccezione di incompetenza temporale dell'Arbitro, giacché non avendo il ricorso ad “oggetto la fase di formazione del consenso ed eventuali vizi genetici dei titoli, quanto, piuttosto, l'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui medesimi, nonché i diritti del cliente che ne derivino in termini di rendimenti maturati” (Collegio di Milano, decisione cit.), non assume alcun rilievo impeditivo ai fini dello scrutinio del ricorso nel merito la data di sottoscrizione dei buoni in questione; anche perché ciò che rileva ai presenti fini è il momento in cui l'evento – nel nostro caso, il rifiuto del pagamento da parte dell'intermediario – si è verificato e non quello in cui il rapporto sarebbe sorto.

Nel merito, la controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di n. 4 BFP, in particolare, la domanda concerne la richiesta di rimborso in base ai rendimenti previsti dal 21° al 30° anno come risultanti dalle condizioni stampigliate sul retro dei titoli.

Per quanto riguarda i BFP in questione, va rilevato che gli stessi sono stati emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 e risultano appartenere alla serie “Q/P”, sebbene siano stati rilasciati su moduli cartacei riportanti sul



fronte la serie "P" ed un timbro indicante la serie "Q/P" e, sul retro, la stampigliatura con i nuovi tassi di interesse per i primi 20 anni.

A tale proposito va rammentato che il D.M. 13 giugno 1986 prevedeva all'art. 5 che *"sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*.

Passando alla disamina dei buoni, può constatarsi che l'intermediario ha operato conformemente a quanto previsto dalle citate disposizioni, avendo apposto la stampigliatura della Serie 'Q/P' sul fronte dei buoni ed apposita timbratura relativa agli interessi sul retro degli stessi, ancorché, comunque, quest'ultima si riferisca, come detto, al rendimento solo fino al 20° anno, nulla quindi disponendo con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

Tale condotta, secondo l'orientamento più recente condiviso da tutti i Collegi ABF, appare legittima giacché la modifica dei tassi di rendimento dei titoli emessi successivamente al D.M. 13/06/1986, risulta dalle apposite timbrature apposte, sia sul fronte che sul retro, riportanti le informazioni relative alla nuova serie di appartenenza ed ai relativi rendimenti dei buoni, pur se emessi dall'intermediario utilizzando moduli originariamente appartenenti alle precedenti serie di emissione.

Di qui, ne deriva che va escluso che la titolare dei buoni non fosse in grado di comprendere le condizioni economiche in concreto applicabili, relative al timbro della serie più recente, almeno con riferimento ai primi venti anni espressamente considerati.

Al contrario, tenuto conto che le stampigliature sul retro, in ogni caso, nulla dicono circa il rendimento previsto per il terzo decennio, fino cioè al 31 dicembre del trentesimo anno successivo all'emissione (termine oltre il quale i buoni cessano di essere fruttiferi), rendimento che invece è indicato nella tabella allegata al D.M. del 1986, in misura inferiore rispetto a quella originariamente prevista per i buoni della serie "P" e indicata a stampa sul retro dei buoni in questione, sul punto, va fatta prevalere la tutela dell'affidamento del sottoscrittore.

Conseguentemente, deve darsi prevalenza a quanto per l'appunto risulta dal titolo, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (v. Cass. S.U. n. 13979/2007; Cass. S.U. n. 3963/2019) quanto nei conformi e consolidati pronunciamenti dell'Arbitro Bancario Finanziario (v., ad esempio, Collegio di Bari, decisione n. 1063/2019 e Collegio di Milano, decisione n. 2058/2019), *"secondo cui la scritturazione sul titolo deve prevalere quando - come nel caso qui in esame - questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo. In tal caso, infatti, si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi"*; pronunciamenti, testualmente confermati anche dal Collegio di Coordinamento con la recente decisione n. 6142/2020, che ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente già seguita dai Collegi territoriali, proprio in considerazione della circostanza che *"in corso di rapporto non è intervenuto alcun nuovo decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli"* (così Cass. n. 13979/2007, cit.).

Pertanto, la ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione dei quattro buoni in questione, il rendimento indicato sul retro degli stessi, corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della serie "P" ed il cui importo dovrà essere calcolato dall'intermediario.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS